

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	102	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Destinazione dei proventi delle case da gioco di Campione d'Italia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2387)	102	
PRESIDENTE	102, 103, 104, 105	
DELFINO	105	
DONELLI	103, 105	
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	103, 104, 105	
TANTALO, <i>Relatore</i>	102, 104, 105	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e rimpatriati ad essi assimilati (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1557)	106	
PRESIDENTE	106, 107	
FLAMIGNI	107	
LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	107	
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA	106	
ZOLLA, <i>Relatore</i>	106	
		PAG.
Dssegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili (2345)	108	
PRESIDENTE	108, 109, 110	
ALFANO	109	
CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA	109	
FRANCHI	110	
JACAZZI	108	
LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	109	
POLI, <i>Relatore</i>	108, 109	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento dei doveri appartenenti ai corpi di polizia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2408)	114	
PRESIDENTE	114, 116, 118, 119, 120	
FLAMIGNI	116	
FRANCHI	116, 118	
MARIANI	117	
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	116, 117, 118, 120	
TANTALO, <i>Relatore</i>	114	
ZAMBERLETTI	116, 118	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	120	

La seduta cominria alle 9,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Simonacci, Delfino, Luraschi, Vecchiarelli, Jacazzi sostituiscono rispettivamente i deputati Antoniozzi, Cotecchia, D'Arezzo, Fontana, Triva.

Discussione del disegno di legge: Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 ottobre 1973.

L'onorevole Tantalò ha facoltà di svolgere la relazione.

TANTALÒ, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame rappresenta sostanzialmente un atto d'esecuzione della precedente legge n. 1041, del 25 novembre 1971, abolitiva delle cosiddette gestioni fuori bilancio.

Tra le non poche gestioni di questo tipo in atto all'entrata in vigore della predetta legge figurava quella della casa da gioco di Campione d'Italia, i cui proventi, fin dall'epoca in cui questa attività sorse, erano acquisiti e discrezionalmente amministrati dal Ministero dell'interno, al di fuori di ogni iscrizione in bilancio e quindi di ogni possibilità di controllo sia da parte della Corte dei conti che del Parlamento.

Si trattava di una situazione che, sia pur di rilievo marginale dal punto di vista dell'importanza economico-finanziaria, non poteva essere considerata ortodossa in rapporto ai principi che in uno Stato di diritto debbono informare la gestione del pubblico denaro, e che la ricordata legge del 1971 ha inteso ricondurre a legittimità, rendendo nella fattispecie, con le disposizioni del suo articolo 3, il Parlamento arbitro di mantenere o sopprimere la relativa fonte di entrata e di assegnare, in caso positivo, un fine d'utilità sociale ai fondi in tal modo acquisiti allo Stato.

Si è ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, conservare al pubblico erario l'entrata costituita dai proventi del casinò, dato che la sua soppressione, a prescindere da ogni discorso a sfondo moralistico sul gioco e sulla liceità o meno del suo esercizio impresariale da parte dello Stato — qui del tutto fuor di luogo trattandosi di un'attività in atto da anni e anni senza che ne siano mai derivati inconvenienti o insorte censure — non si sarebbe risolta in altro che in un trasferimento di risorse nelle mani di privati speculatori che certamente non avrebbero destinato a scopi di utilità sociale i profitti della impresa.

L'articolo unico del disegno di legge, nel testo approvato dal Senato, prevede che i proventi di gestione, al netto del canone dovuto al gestore o delle spese di conduzione diretta e della quota spettante eventualmente al comune per il pareggio del bilancio — fissata ogni anno con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro — siano versati in apposito capitolo di entrata del bilancio e assegnati ad altro apposito capitolo di spesa del bilancio dell'interno con decreto del ministro del tesoro. Una quota della disponibilità così ottenuta del capitolo dovrà essere assegnata, con discrezionale decisione sulla misura, da parte del ministro dell'interno al comune e alla provincia di Como per scopi di pubblica utilità mentre il rimanente è devoluto a favore di comuni e di province per la realizzazione di opere pubbliche o per l'assegnazione ad enti pubblici locali per il raggiungimento dei loro fini di istituto.

In analogia a quanto deliberato dalla I Commissione del Senato nella seduta del 4 ottobre 1973, propongo alla Commissione di approvare un ordine del giorno — che mi auguro ottenga l'unanimità come l'ha ottenuta al Senato il corrispondente documento dei senatori Barra, relatore e Cucinelli — con il quale si impegna il Governo a destinare una quota non inferiore al 40 per cento dei proventi a favore dei comuni e delle province del Mezzogiorno e delle zone depresse. Non ho ritenuto opportuno ricorrere alla presentazione di emendamenti per non provocare un eventuale rinvio al Senato, con il rischio di far scadere il termine del 30 dicembre, fissato dall'articolo 3 della legge del 1971 trascorso il quale, nell'ipotesi che il presente provvedimento non fosse approvato, la fonte di entrata in questione verrebbe ad essere automaticamente soppressa.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

Per gli esposti motivi invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DONELLI. Prima di intervenire brevemente sul provvedimento, è necessario formulare una richiesta al relatore e al rappresentante del Governo.

Non mi sembra giusto fare questa discussione senza conoscere l'entità dei proventi della casa da gioco di Campione. Bisogna conoscere almeno il consuntivo del 1971-72 per dare alla Commissione la possibilità di discutere su fatti concreti.

Quindi, prima di entrare nel merito, vorrei sapere se è possibile avere questo dato.

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Come ella certamente saprà, la percentualizzazione deriva dall'atto con il quale il gestore assume la gestione dalla casa da gioco. Tutto è parametrato ai proventi lordi. Per quanto riguarda i dati da lei richiesti sono in condizione di poterle dire, in relazione al volume totale dei proventi, che al comune è stato dato per il 1970 il 20 per cento, pari a 1.700 milioni circa; al Ministero e alla prefettura di Como il 57,15 per cento, pari a 4.790 milioni. Per l'anno 1971 è stato dato al comune il 20 per cento, pari a 1.560 milioni e al Ministero e alla prefettura di Como (amministrazione provinciale) il 57,15 per cento, pari a 4.450 milioni. Per l'anno 1972 è stato dato al comune il 22 per cento, pari a 2.447 milioni, mentre al Ministero e alla prefettura di Como il 55,15 per cento complessivamente, pari a 6.130 milioni. Per il 1973 al comune è stata data una percentuale del 23 per cento e al Ministero e alla prefettura di Como il 54,15 per cento.

DONELLI. Ritengo che il disegno di legge, così come ci viene trasmesso dal Senato, sia un provvedimento che sta a mezza strada tra il sistema inaccettabile che vigeva in passato e la necessità di mettere ordine e chiarezza in un settore tanto delicato come quello della distribuzione dei proventi della gestione della casa da gioco di Campione.

Si tratta essenzialmente di una questione di principio, che deve essere adottata come metodo costante e non soltanto per il caso in esame, rivolta ad evitare il criterio della discrezionalità che oggettivamente, al di là delle buone intenzioni e nel migliore dei casi, non dà mai equi risultati.

Se non erro, finora i proventi della casa da gioco di Campione venivano assegnati alla prefettura di Como che a sua volta provvedeva a distribuirli, a sua discrezione, ai comuni, agli enti pubblici e privati della stessa provincia. Da quanto mi è dato sapere, spesso sono state esercitate pressioni, non sempre legittime, per non dire di peggio, allo scopo di far assegnare i fondi a comuni o enti piuttosto che ad altri.

Con il disegno di legge s'intende, perciò, eliminare un sistema a dir poco incongruo.

Infatti in primo luogo, e giustamente, si è sottolineata la necessità di non disperdere tali fondi in mille rivoli e quindi si è deciso che i medesimi vengano assegnati a comuni, province ed enti non privati e utilizzati in prevalenza per opere pubbliche.

Inoltre, si è convenuto — come presumo data la caratteristica territoriale del comune di Campione che non è compreso in nessun territorio provinciale — che i proventi non siano di esclusiva competenza della provincia di Como.

Tuttavia la proposta al nostro esame rischia di riprodurre, sia pure in termini meno macroscopici le incognuenze fin qui riscontrate.

Infatti non si può non rilevare, oltre al fatto che non è bene determinata la destinazione di quei fondi che, si afferma, potranno essere erogati ad altri enti pubblici per il conseguimento dei loro fini istituzionali, la permanenza, nel disegno di legge, del concetto della discrezionalità del Ministero (che sostituisce la prefettura) nella decisione della assegnazione dei fondi e ciò, ripeto, finirà per riprodurre le spinte non sempre legittime di cui abbiamo già accennato.

Inoltre sarà fatale il verificarsi di lungaggini nelle procedure per la erogazione dei fondi poiché conosciamo tutti la complessa macchina burocratica dei Ministeri.

Quindi per evitare tutto ciò e per meglio garantire che il criterio dell'assegnazione dei fondi sia basato sulla più diretta conoscenza delle realtà locali, occorre investire più direttamente la responsabilità delle regioni per le zone non riguardanti la provincia di Como e l'amministrazione provinciale di Como per i comuni della medesima provincia.

Questo è il modo per andare nella direzione giusta di riconoscere nei fatti la funzione reale delle assemblee elettive decentrate che troppo spesso sono mortificate da una concezione accentratrice che è dura a morire.

Infine, proponiamo che nel provvedimento sia reso esplicito che i comuni e le province

a cui verranno assegnati fondi, al di fuori dell'amministrazione provinciale di Roma, debbano essere quelli del Mezzogiorno e delle zone depresse. Non si capisce la ragione che impedisce di adottare questa scelta dal momento che sul Mezzogiorno si continuano a fare grandi discorsi e ad esternare gravi e profonde preoccupazioni. Anche nel dibattito al Senato questa esigenza è stata sottolineata da tutti i gruppi senza che, però, si sia riusciti a concretizzarla nel disegno di legge.

Non andando in questa direzione, è evidente che si avrà il ripetersi della situazione precedente che non è certo una delle migliori.

Pertanto presenteremo un emendamento sostitutivo del secondo e terzo comma dell'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TANTALO, Relatore. Presento un ordine del giorno che impegna il Governo a destinare il 40 per cento dei proventi della gestione del casino di Campione, per le finalità che il presente provvedimento stabilisce, ai comuni e province del Mezzogiorno e zone depresse.

In verità, il secondo comma del disegno di legge in esame non è dellaghiato.

Nella procedura seguita nel passato, il Ministero dell'interno ha provveduto a erogare essenzialmente alla provincia e al comune di Como questi fondi nella misura di circa l'80 per cento.

Il mio intendimento è che attraverso un ordine del giorno, quale quello che ho presentato, e un impegno formale assunto dal Governo davanti a questa Commissione, si possa realizzare lo stesso obiettivo senza emendare il testo con conseguente rinvio al Senato.

Fatte queste considerazioni, prego l'onorevole Donelli di non insistere nel suo emendamento.

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Se mi è consentito, vorrei sottolineare il fatto che, attraverso la formulazione del disegno di legge, si raggiunge una oggettiva distribuzione dei proventi della casa da gioco di Campione.

Già in passato è stato fatto uno sforzo significativo e concreto per oggettivare, in maniera possibile, la distribuzione dei fondi. La distribuzione era fatta da un presidente di sezione della Corte dei conti, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un presi-

dente onorario della Corte di cassazione. Tre magistrati che non potevano non considerare oggettivamente le esigenze che venivano sottoposte alla loro valutazione.

Al Senato, è stato fatto un lavoro positivo, tanto è vero che gli emendamenti sono stati unitariamente valutati e approvati. Essi sono stati approvati all'unanimità dopo uno sforzo inteso a realizzare la spinta all'oggettivazione della distribuzione.

Effettivamente, prima c'era una formulazione che poteva forse rendere più largo questo criterio discrezionale che aveva determinato riserve da parte dei rappresentanti di una parte politica.

Proprio per venire incontro a questa particolare esigenza fu postulata la necessità che la distribuzione venisse finalizzata a scopi ben definiti, dal momento che prima la finalizzazione era espressa dalla dizione « per fini sociali ».

Data l'indeterminatezza dell'espressione, non soltanto si è definita la finalità della distribuzione a favore delle assemblee elettive, ma anche, nell'area comunale e provinciale, verso gli enti pubblici per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Non ci sono, quindi, possibilità di equivoci: o assemblee elettive o enti pubblici.

Per quanto riguarda l'altra valutazione, riguardante l'accentramento, non sarà il Ministero a dare istruzioni alla prefettura, bensì l'amministrazione provinciale che, nella sua autonoma valutazione, determinerà la distribuzione.

Per quanto riguarda poi l'emendamento preannunciato dal deputato Donelli, poiché questi contributi hanno come scopo il ripristino delle opere comunali e, quindi, la realizzazione di opere pubbliche, pur accogliendo con favore le motivazioni che hanno ispirato l'emendamento — cioè di definire il 40 per cento a favore dell'area meridionale — bisogna tener presente che quando intervengono i contributi derivanti dalla casa da gioco di Campione, si tratta di motivi di assoluta eccezionalità.

Poiché l'Italia ha l'amaro privilegio di avere ripetuti fenomeni di calamità e si trova anche in particolari situazioni congiunturali che devono essere affrontate con rapidità, questa è l'unica forma per intervenire subito e per acquisire un *plafond* finanziario per poter rispondere con tempestività e coerenza alle esigenze che emergono in determinate aree del territorio nazionale.

Pertanto, vorrei pregare l'onorevole Donelli di ritirare l'emendamento.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

L'esigenza che si vuole realizzare attraverso l'emendamento è già espresso dall'ordine del giorno presentato dal relatore Tantalo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 30 dicembre 1972, i proventi della gestione della casa da gioco di Campione d'Italia — al netto dei prelievi fiscali, del canone dovuto al gestore o delle spese di gestione nel caso di conduzione diretta nonché delle somme spettanti al comune per il pareggio del proprio bilancio, da determinarsi annualmente con decreto del ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze, tenute presenti le particolari condizioni geo-politiche e le esigenze di sviluppo di quel comune — sono versate, a fine di ogni decade, a cura del comune stesso in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con decreto del ministro del tesoro sono disposte corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere erogate a favore di comuni e province per la realizzazione di opere pubbliche, ovvero per la destinazione ad altri enti pubblici operanti nell'ambito del territorio comunale e provinciale per il conseguimento dei fini istituzionali.

Una quota dei suddetti fondi, da stabilirsi annualmente con decreto del ministro dell'interno, è riservata all'amministrazione provinciale di Como e ai comuni di quella provincia per la realizzazione di opere pubbliche ovvero per la destinazione ad altri enti pubblici operanti nella circoscrizione provinciale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno è tenuto a presentare, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, i conti consuntivi della soppressa gestione fuori bilancio riguardanti i proventi della suddetta casa da gioco per gli esercizi relativi all'ultimo quinquennio.

L'onorevole Donelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo e terzo comma con il seguente:

I suddetti proventi, con decreto del ministro del tesoro, saranno assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'interno per essere erogati:

a) nella misura del 40 per cento a favore di regioni del Mezzogiorno e di zone depresse le quali provvederanno ad assegnarli a comuni e province per la realizzazione di opere pubbliche;

b) nella misura del 60 per cento a favore della amministrazione provinciale di Como che provvederà ad assegnarli ai comuni di quella provincia per la realizzazione di opere pubbliche.

TANTALO, Relatore. Io ritengo che la formulazione del secondo comma vada incontro alle preoccupazioni espresse dal collega Donelli, in quanto recita « ...per la destinazione ad altri enti pubblici operanti nell'ambito del territorio comunale e provinciale per il conseguimento dei fini istituzionali ». Mi dichiaro quindi contrario all'emendamento.

DELFINO. Sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Donelli, in presenza di un ordine del giorno che impegna il Governo ad una prefissata erogazione dei proventi.

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

DONELLI. Insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Donelli di cui ho dato precedentemente lettura.

(È respinto).

Gli onorevoli Tantalo e Zolla hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione affari interni della Camera dei deputati,

nell'approvare in sede legislativa il disegno di legge sulla destinazione dei proventi della Casa da gioco di Campione d'Italia, ed in conformità ad analogo ordine del giorno approvato all'unanimità dalla I Commissione del Senato nella seduta del 4 ottobre 1973,

impegna il Governo

a destinare il 40 per cento dei proventi stessi, per le finalità che il presente provvedimento stabilisce, ai comuni e province del Mezzogiorno e zone depresse. (0/2837/1/2)

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Accetto l'ordine del giorno.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 gennaio 1973.

L'onorevole Zolla ha facoltà di svolgere la relazione.

ZOLLA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, riguardante la proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati, è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 gennaio scorso.

Il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, emanato in occasione dei noti eventi verificatisi in Libia, la legge 19 ottobre 1970, n. 744, che ha convertito con modificazioni il decreto stesso e la successiva legge 25 luglio 1971, n. 568, hanno previsto molteplici provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati nel settore della cosiddetta « prima assistenza », del lavoro, della previdenza, dell'attività economica e professionale, del credito e dell'assistenza straordinaria.

In base all'articolo 27 del citato decreto-legge n. 622, gran parte di dette provvidenze sono scadute il 31 dicembre 1972 ed altre vengono a scadere durante l'anno in corso; di conseguenza il disegno di legge in esame prevede la proroga di dette provvidenze rientranti nella competenza dello Stato. Il provvedimento si rende necessario anche perché molti connazionali rimpatriati e aventi lo *status* di profugo sono ancora ospitati nelle cosiddette « comunità protette » (gli ex campi profughi per intenderci) e secondo calcoli attendibili sono all'incirca 2.000 i connazionali che ogni anno vengono rimpatriati dai paesi africani. Il disegno di legge si riferisce ovviamente alla proroga delle provvidenze di competenza dello Stato che riguardano l'ospitalità in alberghi e pensioni fino ad un mas-

simo di 45 giorni, l'indennità di sistemazione di 500 mila lire *pro capite*, l'assegnazione di alloggi ed il collocamento al lavoro nelle aliquote riservate, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 15 gennaio 1972 attribuisce alla competenza delle regioni ogni altra provvidenza successiva alla fase di prima assistenza e cioè: la gestione delle comunità protette e delle case di riposo, l'assistenza sanitaria, l'assistenza economica straordinaria, il ricovero in istituti assistenziali per inabili, anziani e minori. Per questa assistenza sono state assegnate alle regioni 1.551 milioni che, salvo dilatazioni eccezionali del fenomeno, sono da ritenere sufficienti per far fronte a tali settori di competenza istituzionale. L'articolo 2 del decreto-legge contiene due importanti statuizioni: la prima, con carattere di norma interpretativa, riconduce la concessione dell'indennità di sistemazione ai profughi che si dimettano dalle comunità protette nell'ambito degli interventi di prima assistenza spettanti allo Stato; la seconda, estende tale indennità anche ai profughi ricoverati nelle case di riposo di Pigna e di Bari, nonché nel cronicario di Padriciano, all'atto delle loro dimissioni da tali istituti.

Con ciò si viene a colmare una lacuna rilevabile nell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, che accordava l'indennità di sistemazione per i profughi ed i rimpatriati dimessi dai centri di raccolta e non anche ai profughi ospitati nei suddetti istituti.

L'articolo 3 prevede, infine, che agli oneri derivanti dal disegno di legge si provveda con gli stanziamenti in bilancio del Ministero dell'interno per le attività assistenziali in favore delle categorie citate.

Ritengo pertanto doveroso, onorevoli colleghi, che sia colmata questa lacuna legislativa per corrispondere alle attese di cittadini duramente provati, nei confronti dei quali lo Stato non può non manifestare la sua solidarietà.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Poiché il relatore, onorevole Zolla, non ne ha fatto cenno, vorrei ricordare che in occasione dell'esame del disegno di legge in sede referente la Commissione accolse all'unanimità due miei emendamenti relativi alla proroga delle provvidenze, che tenevano conto di un impegno già assunto in precedenza dall'Assemblea, in modo che si arri-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

vasse ad un esame di questo provvedimento il più completo possibile e non parziale. Mi dichiaro pertanto favorevole al provvedimento con gli emendamenti da me presentati unitamente ai deputati Boldrin, Poli e Artali in sede referente e che ora ripresento e sui quali la V Commissione Bilancio ha già espresso parere favorevole sulle conseguenze finanziarie.

FLAMIGNI. Mi associo alle considerazioni espresse dal deputato Lodi Faustini Fustini Adriana e ricordo che era sancito per legge il dovere del Governo di provvedere entro il 31 dicembre 1972 a una legge organica di riordinamento per quanto riguarda tutta la materia dei profughi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LEPRE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sono favorevole al provvedimento e per quanto riguarda gli emendamenti presentati mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo approvato dal Senato. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le provvidenze assistenziali di competenza dello Stato in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e con la legge 25 luglio 1971, n. 568, e scadenti il 31 dicembre 1972, sono prorogate per un quinquennio con effetto dal 1° gennaio 1973.

Le regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano gli interventi integrativi in materia.

Gli onorevoli Boldrin, Poli, Artali e Lodi Faustini Fustini Adriana hanno presentato il seguente emendamento sul quale il relatore si è dichiarato d'accordo mentre il Governo si rimette alla Commissione.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Le provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970,

n. 744 e con le leggi 4 gennaio 1968, n. 7 e 25 luglio 1971, n. 568 sono prorogate fino al 31 dicembre 1974 ed estese con parità di trattamento a tutti i profughi e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi diversi e da paesi diversi.

Le regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano gli interventi integrativi in materia.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Boldrin, Poli, Artali e Lodi Faustini Fustini Adriana hanno presentato il seguente emendamento sul quale il relatore si è dichiarato d'accordo mentre il Governo si rimette alla Commissione:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Al cittadino rimpatriato in possesso dello attestato di « rimpatriato » rilasciato dalle autorità consolari o dal Ministero degli affari esteri è riconosciuto dalle prefetture la qualifica di profugo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, su domanda dell'interessato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

L'indennità di sistemazione, spettante ai profughi di guerra ed ai rimpatriati ad essi assimilati che si dimettono dalle comunità protette ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1971, n. 568, è estesa agli appartenenti alle predette categorie ricoverati nelle case di riposo di Pigna e di Bari e nel cronario di Padriciano in Trieste che si dimettono dai detti complessi.

La corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente è considerata intervento di prima necessità agli effetti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

(È approvato).

ART. 3.

Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede

con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili (2345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili ».

L'onorevole Poli ha facoltà di svolgere la relazione.

POLI, *Relatore*. Il disegno di legge che è all'esame della Commissione vuole regolamentare la materia della corresponsione degli assegni, delle pensioni e indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

È un disegno di legge vivamente atteso da parte delle categorie interessate poiché le non già elevate pensioni corrisposte dallo Stato a questi concittadini che si trovano in gravi condizioni fisiche, subiscono dei ritardi.

Giustamente lo Stato si è preoccupato di snellire tutte le procedure e di concedere a questi nostri concittadini la possibilità di godere di quanto la collettività pone a loro disposizione con una certa tempestività.

Si tratta di una materia che ha una regolamentazione piuttosto vecchia e, quindi, è opportuno che venga riformata.

I colleghi, se hanno esaminato con attenzione il provvedimento, avranno rilevato le carenze che s'intendono ovviare con questo disegno di legge. In modo particolare si cerca di concentrare sulle prefetture una maggiore possibilità di intervento e di non lasciare ai vari organi il passaggio di fondi che vengono, in realtà, erogati con notevole ritardo.

Esaminando il disegno di legge, così come è stato proposto dal Governo, ritengo opportuno proporre alcune modifiche per renderlo più aderente a questo spirito d'innovazione e di semplificazione delle procedure.

In modo particolare, suggerisco di modificare l'articolo 5 in modo che le prefetture ab-

biano anziché degli elenchi cumulativi, dei mandati reali di pagamento.

In questa maniera, si può avere un immediato pagamento delle competenze da parte dell'amministrazione postale.

Conseguentemente dovranno essere apportate delle modifiche agli articoli 6 e 7.

In particolare al secondo comma dell'articolo 7, suggerisco il seguente emendamento: « Le prefetture rimettono alla scadenza successiva e con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, i mandati di pagamento dei ratei non riscossi ».

All'articolo 8, propongo al primo comma un emendamento inteso a far sì che le direzioni provinciali delle poste e telecomunicazioni entro il ventesimo giorno dal termine di cui al primo comma dell'articolo 7, trasmetteranno alle ragionerie provinciali dello Stato i mandati singoli di pagamento non riscossi per i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 5.

Bisogna sottolineare che sono state predisposte alcune importanti innovazioni tecniche per rendere più agevole le emissioni dei mandati. La meccanizzazione elettronica dei dati, renderà più sollecita tutta la procedura.

D'altra parte, è prevista anche la corresponsione a scadenza fissa delle pensioni, assegni e indennità da parte degli uffici postali ai quali si danno venti giorni di tempo per procedere alla emissione dei mandati stessi con conseguente rimborso successivo all'amministrazione postale, a cura del Ministero dell'interno, delle somme anticipate.

Mi pare che il provvedimento sia articolato in modo razionale.

Nel sottoporre tale provvedimento all'attenzione dei colleghi e della Commissione tutta, sollecito la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

IACAZZI. Il gruppo comunista è per una approvazione rapidissima del disegno di legge. Esso ricalca le posizioni assunte dal gruppo comunista fin dalla passata legislatura, prima ancora che venissero istituite le regioni.

In questo modo, si eliminano le scandalose situazioni che si creano ogni mese davanti agli uffici ECA. Tutta questa materia ha bisogno di una discussione molto più vasta che riteniamo possa farsi quando il Governo presenterà il disegno sulle pensioni, a seguito degli accordi fatti con i sindacati.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

Non possiamo accettare, però, che approfittando di questa legge si vogliano introdurre delle modifiche. Esprimiamo il nostro disaccordo sul primo comma dell'articolo 4 di questa legge. Con esso si vuole modificare la composizione del comitato di assistenza e beneficenza. Si vuole introdurre, in questo comitato di beneficenza, il ragioniere provinciale dello Stato. Non mi sembra che sia il caso di aumentare la presenza dei funzionari e dei burocrati in questo comitato. È veramente strano far partecipare alle sedute un funzionario per dare ulteriore garanzia alla funzionalità di un comitato già presieduto dal prefetto.

Credo sia il caso che il Governo revochi la famosa circolare con la quale, in pratica, si toglie il diritto di ottenere il miserabile assegno di diciottomila lire ai minori non deambulanti le cui condizioni economiche sono riferite alle persone che esercitano la patria potestà.

Insomma, se si esaminassero a fondo tutti i problemi, la discussione non finirebbe mai, anche in relazione alle modalità di erogazione delle pensioni che vedremmo preferibilmente fatte dall'INPS. Concludendo, lasciando da parte queste questioni, siamo favorevoli ad una rapida approvazione di questo provvedimento transitorio perché svolgeremo in Aula la nostra battaglia sul tipo di erogazione e sul modo in cui si arriva a determinare il diritto alla pensione, quando si discuterà il provvedimento sulle pensioni INPS.

ALFANO. In linea di massima siamo favorevoli a questo disegno di legge anche se avremmo voluto che il Parlamento avesse trattato globalmente la materia.

Da parte nostra avanziamo ampie riserve sulle commissioni di controllo e sul riconoscimento degli invalidi civili e a tale proposito sollecitiamo la presidenza per una indagine conoscitiva allo scopo di eliminare le sperequazioni esistenti.

Siamo favorevoli in linea di massima agli emendamenti preannunciati dal relatore, onorevole Poli, ma riterremo opportuno un breve rinvio per il loro esame.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA. Mi interessava molto sottolineare l'urgenza del provvedimento che deve essere impostato in una prospettiva più globale perché ritengo che tutto il discorso del pensionamento debba essere visto in una logica unitaria intorno al tema della sicurezza sociale e non settoriale come in questo caso.

Data però l'urgenza del provvedimento, mi sembra indispensabile approvare subito questo disegno di legge con le modifiche proposte dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

POLI, *Relatore*. Anche venendo incontro alle preoccupazioni avanzate dall'onorevole Iacuzzi circa l'articolo 4, proporrei questa nuova formulazione: «Copia delle determinazioni adottate in materia di assegni, pensioni ed altre indennità per i sordomuti, i ciechi civili e i mutilati ed invalidi civili a norma, rispettivamente, degli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 384, 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e 14 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è trasmessa entro trenta giorni alla locale ragioneria provinciale dello Stato».

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo fa proprie le istanze del relatore, onorevole Poli, e della maggioranza della Commissione e prega la Commissione di approvare oggi stesso questo disegno di legge.

Il provvedimento giunge molto in ritardo.

Per la verità il ritardo, più che a una volontà politica, almeno per quanto riguarda l'attuale Governo, è dovuto alle molte procedure da concordarsi con il Tesoro e l'amministrazione delle poste, questa ultima molto resistente a causa della necessità di doversi assumere un altro operoso servizio.

Questi contatti preliminari con le amministrazioni interessate hanno reso un po' pesante l'iter. Penso che si possa approvare il disegno di legge per due motivi che sono stati anche sottolineati da tutti i colleghi intervenuti.

Si semplificano infatti le procedure e si accelera il servizio pensionistico e di assistenza per questi benemeriti cittadini ciechi, invalidi civili e sordomuti che hanno diritto a una valorizzazione nella società medesima. Sotto un altro profilo, poi, esso dà la certezza che ogni mese i beneficiati riscuoteranno la pensione, cosa che attualmente non avviene.

A mio avviso, come è già stato sottolineato da altri colleghi intervenuti, il provvedimento ha un'altra importanza.

Esso evita che i beneficiati vadano all'ECA a ricevere quasi la carità. Ciò significa

un riconoscimento da parte della società di un diritto-dovere verso questi benemeriti cittadini.

Per quanto riguarda le critiche formulate dal deputato Alfano bisogna anche tener presente che su 1.503.825 visitati, soltanto 320 mila usufruiscono dell'assegno pensionistico. Inoltre, vi sono 400 mila candidati invalidi che attendono la visita da lungo tempo.

Concordo su tutti gli emendamenti proposti.

La Commissione, approvando questo disegno di legge, renderà un grande servizio ai ciechi, agli invalidi e ai sordomuti.

FRANCHI. Rinunciamo alla richiesta di rinvio prospettato dal deputato Alfano perché mi rendo conto che approvare oggi un provvedimento significa dare uno snellimento a queste procedure. Auspico, per altro, un impegno solenne del Governo a risolvere i problemi di fondo degli invalidi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, delle pensioni, degli assegni vitalizi e delle indennità di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, nonché delle pensioni di inabilità, degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, è effettuato dal Ministero dell'interno per il tramite dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.

La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione, per l'espletamento del servizio, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministero dell'interno provvede, con procedimenti elettronici, alla predisposizione degli elaborati necessari per consentire l'erogazione bimestrale degli assegni dovuti ai beneficiari, nonché per il rimborso da parte del Ministero stesso delle somme erogate dagli uffici postali.

(È approvato).

ART. 3.

Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennità, previste dall'articolo 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalità del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, autenticate entrambe col bollo e firma del segretario comunale od altro funzionario, incaricato dal sindaco, del comune di residenza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato fa parte del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica nei casi in cui vengono adottate le determinazioni in materia di assegni, pensioni ed altre indennità per i sordomuti, i ciechi civili e i mutilati ed invalidi civili a norma, rispettivamente, degli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 14 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Copia delle determinazioni è trasmessa, entro trenta giorni, alla locale ragioneria provinciale dello Stato.

Gli onorevoli Poli, Boldrin e Jacazzi hanno presentato il seguente emendamento sul quale il Governo ha già manifestato il proprio accordo.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Copia delle determinazioni adottate in materia di assegni, pensioni ed altre indennità per i sordomuti, i ciechi civili e i mutilati ed invalidi civili a norma, rispettivamente, degli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 14 della legge 30 marzo 1971, n. 118. è trasmessa, entro trenta giorni, alla locale ragioneria provinciale dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, provvedono ad inviare alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni gli elenchi degli aventi titolo a riscuotere, distinti per uffici postali incaricati di eseguire i pagamenti.

Il pagamento viene effettuato, alla scadenza del giorno 26 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in altra data da fissare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello dell'interno presso l'ufficio postale più vicino alla residenza del beneficiario, fatta salva per questi la facoltà di indicare diverso ufficio, nell'ambito della stessa provincia.

La rata bimestrale comprende una mensilità posticipata ed una anticipata.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

Gli elenchi, di cui al primo comma, costituiscono ordine di pagamento e devono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, le generalità dell'avente diritto, il numero di iscrizione riportato nel libretto, l'importo netto da corrispondere ed eventualmente le generalità del legale rappresentante o della persona delegata alla riscossione nonché gli estremi della determinazione del comitato, di cui al precedente articolo 3.

L'onorevole Poli ha presentato i seguenti emendamenti sui quali il Governo si è dichiarato favorevole:

Al primo comma, sostituire le parole « gli elenchi degli aventi titolo a riscuotere » con

le parole « i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari corredati da elenchi degli aventi titolo a riscuotere... ».

All'ultimo comma, sostituire le parole « gli elenchi » con le parole « i mandati di pagamento ».

Pongo in votazione l'emendamento Poli al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Poli all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

ART. 5.

Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, provvedono ad inviare alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari corredati da elenchi degli aventi titolo a riscuotere, distinti per uffici postali incaricati di eseguire i pagamenti.

Il pagamento viene effettuato, alla scadenza del giorno 26 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in altra data da fissare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello dell'interno presso l'ufficio postale più vicino alla residenza del beneficiario, fatta salva per questi la facoltà di indicare diverso ufficio, nell'ambito della stessa provincia.

La rata bimestrale comprende una mensilità posticipata ed una anticipata.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

I mandati di pagamento, di cui al primo comma, costituiscono ordine di pagamento e devono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, le generalità dell'avente diritto, il numero di iscrizione riportato nel libretto, l'importo netto da corrispondere ed eventualmente le generalità del legale rappresentante o della persona delegata alla riscos-

sione nonché gli estremi della determinazione del comitato, di cui al precedente articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

I beneficiari, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sugli elenchi e sui libretti il bollo a data dell'ufficio e la propria firma.

Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione devono dichiarare, all'atto della quietanza, che il titolare è vivente.

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento sul quale il Governo è d'accordo.

Sostituire le parole « sugli elenchi » con le parole « sui mandati di pagamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

ART. 6.

I beneficiari, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sui mandati di pagamento e sui libretti il bollo a data dell'ufficio e la propria firma.

Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione devono dichiarare, all'atto della quietanza, che il titolare è vivente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Gli ordini di pagamento sono tenuti a disposizione dei beneficiari per il periodo di 30 giorni dalle date di scadenza previste dall'articolo 5.

A richiesta degli interessati, sono riemessi, con elenchi suppletivi, gli ordini di pagamento per i ratei non riscossi.

I ratei non riscossi entro due anni dal giorno di scadenza sono prescritti.

L'onorevole Poli ha presentato i seguenti emendamenti sui quali il Governo è d'accordo.

Al primo comma sostituire le parole « gli ordini » con le parole « i mandati ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le prefetture riemettono, alla scadenza successiva e con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, i mandati di pagamento per i ratei non riscossi ».

Pongo in votazione l'emendamento Poli al primo comma.

Pongo in votazione l'emendamento Poli sostitutivo del secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 che a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

ART. 7.

I mandati di pagamento sono tenuti a disposizione dei beneficiari per il periodo di 30 giorni dalle date di scadenza previste dall'articolo 5.

Le prefetture riemettono, alla scadenza successiva e con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, i mandati di pagamento per i ratei non riscossi.

I ratei non riscossi entro due anni dal giorno di scadenza sono prescritti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Gli elenchi nominativi di cui agli articoli precedenti, sono restituiti dalle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, entro il ventesimo giorno dal termine di cui al primo comma dell'articolo 7, alle ragionerie provinciali dello Stato perché accertino la legittimità e la regolarità dei pagamenti.

Le ragionerie provinciali dello Stato inoltrano, quindi, gli elenchi, ai fini del successivo rimborso, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno.

Nelle more del rimborso l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni può richiedere al Ministero dell'interno un accordo pari ai nove decimi delle somme effettivamente anticipate.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento sul quale il Governo è d'accordo:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le direzioni provinciali delle poste e telecomunicazioni, entro il ventesimo giorno dal termine di cui al primo comma dell'articolo 7, trasmettono alle ragionerie provinciali dello Stato i mandati singoli di pagamento estinti, perché accertino la legittimità e la regolarità dei pagamenti e, nel contempo, restituiscono alle prefetture i mandati singoli di pagamento non riscossi per i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 7 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

ART. 8.

Le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, entro il ventesimo giorno dal termine di cui al primo comma dell'articolo 7, trasmettono alle ragionerie provinciali dello Stato i mandati singoli di pagamento estinti, perché accertino la legittimità e la regolarità dei pagamenti e, nel contempo, restituiscono alle prefetture i mandati singoli di pagamento non riscossi per i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 7.

Le ragionerie provinciali dello Stato inoltrano, quindi, gli elenchi, ai fini del successivo rimborso, alla regioneria centrale presso il Ministero dell'interno.

Nelle more del rimborso l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni può richiedere al Ministero dell'interno un acconto pari ai nove decimi delle somme effettivamente anticipate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

Al pagamento delle somme di cui all'articolo 1 della presente legge, anticipate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,

compreso il corrispettivo dovuto allo stesso dicastero, provvede il Ministero dell'interno mediante mandati diretti, con imputazione agli appositi capitoli del proprio stato di previsione.

(È approvato).

ART. 10.

In sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 11.

In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(È approvato).

ART. 12.

Le modalità di pagamento delle pensioni, assegni ed altre indennità, di cui ai precedenti articoli, si applicano con l'erogazione della terza rata bimestrale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 13.

Alle spese derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 2515, 2530 e 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia »; già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 ottobre 1973.

L'onorevole Tantalo ha facoltà di svolgere la relazione.

TANTALO, *Relatore*. Il presente disegno di legge si collega con quello riguardante l'adeguamento delle indennità di istituto agli appartenenti ai corpi di polizia, all'esame della VII Commissione e del quale siamo stati chiamati ad occuparci in sede consultiva, nel quadro delle provvidenze che il Governo intende adottare per migliorare, nei limiti del possibile, la condizione di una numerosa categoria di fedeli servitori dello Stato esposti a rischi e pericoli sconosciuti a qualunque altra e carenti di quel diritto alla tutela sindacale che la Costituzione riconosce a tutti gli altri prestatori d'opera pubblici e privati.

La trasformazione della società italiana da agricola in industriale e il conseguente abnorme sviluppo urbano collegato alle migrazioni interne, le deteriori condizioni d'insediamento umano nelle « cinture » delle grandi città che hanno portato alla disgregazione di tanti nuclei familiari appartenenti ai ceti più poveri, moralmente indifesi di fronte alle sollecitazioni di un benessere troppo spesso ostentato nelle manifestazioni del più volgare consumismo, le insufficienze di tutta la classe politica, maggioranza e opposizioni, che non ha saputo prevedere e provvedere, sono stati e sono alla base dell'affermarsi di un nuovo tipo di criminalità dura e violenta, spesso razionalmente organizzata, le cui imprese ormai sono diventate un fatto normale della nostra cronaca quotidiana, al punto che talvolta ci sentiamo stupiti di non provare alcuna emozione alla loro notizia.

A ciò si è aggiunta una proterva criminalità politica, che, pur non avendo fondate possibilità di scuotere le fondamenta dell'ordine repubblicano, ha dato luogo a gravi ed in-

quietanti episodi, tali da turbare profondamente la coscienza dei cittadini.

Il maggior sacrificio che tale complessa situazione ha imposto alle forze dell'ordine ha la sua puntuale documentazione nel numero delle vittime che si sono registrate in questi ultimi anni tra gli agenti e i funzionari di pubblica sicurezza, i carabinieri e gli altri corpi di polizia, vittime tanto più compiante dall'opinione pubblica quanto più la loro sorte si sapeva aggravata dal pesante carico di preoccupazioni che ai superstiti venivano ad aggiungersi al dolore per la perdita del congiunto, il cui modesto stipendio rappresentava nella stragrande maggioranza dei casi l'unico mezzo di sostentamento della famiglia.

Il miglioramento delle pensioni privilegiate ordinarie ai superstiti che il presente provvedimento propone vuole quindi essere un doveroso tributo di riconoscimento alla fedeltà e all'attaccamento al dovere degli appartenenti ai corpi di polizia ed all'indefettibile, fondamentale loro funzione di custodi della sicurezza personale e patrimoniale dei cittadini e della legalità democratica e repubblicana, oltre che un mezzo per restituire almeno in parte a chi è impegnato in compiti tanto delicati e rischiosi, un minimo di fiducia nella sollecitudine della nazione per l'avvenire dei propri cari nel caso che la fedeltà al giuramento dato imponga il sacrificio della vita.

E veniamo agli aspetti salienti del provvedimento. Quanto all'estensione, esso si applica ai congiunti degli appartenenti a tutti i corpi di polizia, civili e militari, facenti parte dell'Amministrazione dello Stato che siano deceduti per effetto diretto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, o in servizio di ordine pubblico. La disposizione fa riferimento a tutte le possibili cause di decesso collegate con la prestazione del servizio di polizia giudiziaria o di ordine pubblico e realizza quindi una tutela di ampiezza massima, sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo.

Quanto alla misura della pensione privilegiata ordinaria spettante ai superstiti, la vigente legislazione ne fissa la base di calcolo all'80 per cento degli emolumenti pensionabili percepiti dalla vittima all'atto del decesso e attribuisce ai congiunti le seguenti quote percentuali:

vedova: 50 per cento;

primo figlio minore: 10 per cento;

ulteriori figli minori: 5 per cento per ognuno fino al massimo del 15 per cento;
soli orfani: 50 per cento fino a 4 figli;
60 per cento oltre i 4 figli;
genitori (uno o entrambi): 50 per cento;
collaterali: 50 per cento fino a 4 collaterali; 60 per cento oltre i 4 collaterali.

Il provvedimento in esame attribuisce invece alle vedove e agli orfani l'intero trattamento economico pensionabile percepito dal loro congiunto, oltre le aggiunte di famiglia e l'indennità integrativa speciale, queste ultime però nella misura spettante ai pensionati.

Le ragioni di tale diversificazione vanno individuate nella differente causa giuridica di tali erogazioni, che non hanno natura remunerativa dell'opera prestata come lo stipendio e gli altri emolumenti, ma una finalità sostentativa e assistenziale identica a quella che ne giustifica la corresponsione, anche in assenza di una controprestazione attiva di servizio, anche ai pensionati, alla cui misura è logico che esse vengano rapportate, laddove invece l'equiparazione della pensione alla misura del trattamento economico di attività ha la sua logica spiegazione nell'implicito riconoscimento operato dalla legge che l'esposizione alla perdita della vita dà parte di coloro che sono legati da uno speciale giuramento di fedeltà alla nazione, è parte del contenuto necessario della loro funzione e del loro duro e rischioso servizio.

Del resto la limitazione della valutazione del trattamento complessivo in attività di servizio ai soli emolumenti pensionabili, oltre che alle indennità di istituto, non ha sensibili ripercussioni concrete in considerazione della concessione dell'assegno perequativo pensionabile che costituisce gran parte delle indennità fin qui corrisposte e, tra queste, di maggior consistenza vi sono l'indennità di alloggio e l'indennità speciale di pubblica sicurezza. Inoltre, v'è da sottolineare l'importante disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2, che prevede l'assoggettamento del trattamento pensionistico così stabilito alle rivalutazioni derivanti dai futuri miglioramenti economici che potranno intervenire in favore del personale in attività di servizio di grado e qualifica corrispondenti a quelli del defunto, miglioramenti ai quali il predetto trattamento viene automaticamente aganciato.

Assai rilevante è inoltre la prevista sostanziale novazione del rapporto pensionistico con lo Stato che è resa possibile, a loro domanda e con effetto dal 1° gennaio 1974, per i super-

stiti che già ne fruiscano. Con essa si è voluta evitare una a mio avviso incostituzionale disparità di trattamento tra familiari di caduti egualmente colpiti dalla perdita del loro congiunto che si sarebbe verificata se alla legge in esame si fosse attribuita, secondo le regole generali, efficacia esclusivamente ultrattiva.

Il provvedimento prevede un miglioramento sensibile, benché meno consistente, anche per i superstiti diversi dal coniuge e dai figli (genitori e collaterali) per i quali, anche se rimane ferma la quota percentuale attualmente in vigore, essa va riferita non più all'80 per cento bensì all'intero trattamento economico pensionabile della vittima. Si tratta di una posizione di indubbio minor favore che trova peraltro giustificazione nella diversa intensità dei diritti e degli obblighi reciproci di sostentamento e assistenza che intercorrono fra il congiunto e, rispettivamente, il coniuge e i figli da un lato e i genitori e collaterali dall'altro.

Debbo invece formulare un'osservazione a proposito dell'articolo 3: sembra, dalla letterale interpretazione del testo proposto, che l'elargizione speciale in favore delle vittime del dovere appartenenti alle forze di polizia di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, sia elevata a lire 10 milioni senza possibilità di efficacia retroattiva, nemmeno per il coniuge e i figli, come viceversa è stabilito con effetto dal 1° gennaio 1974 per il trattamento pensionistico privilegiato. Si tratta di una disparità di trattamento che è suscettibile di molte riserve: comunque nell'attuale difficile situazione del bilancio e per evitare ulteriori ritardi nell'approvazione di un provvedimento largamente positivo e vivamente atteso dalla categoria, prego gli onorevoli colleghi di astenersi dal presentare emendamenti che ne imporrebbero, se approvati, il ritorno al Senato, invitando però formalmente il Governo a studiare le possibilità di una successiva modifica in senso estensivo non appena le circostanze lo permetteranno.

Rivolgo egualmente viva sollecitazione al Governo affinché le modalità di attuazione della presente legge, che l'articolo 4 del progetto affida alle concertate decisioni dei ministri dell'interno, del tesoro e della difesa siano adottate con la rapidità che i fini altamente umani e sociali della legge esigono.

Si è rilevato che l'onere finanziario della legge è elevato (sono 2 miliardi e 700 milioni per l'esercizio 1974), e non posso che convenire su questa osservazione. Nondimeno, in termini di valori umani e civili, il sacrificio

che si richiede a funzionari e militari delle forze dell'ordine, moltissimi dei quali provenienti dalle diseredate terre del mio Mezzogiorno (e tutti noi ben sappiamo con quale dedizione, coraggio e profondo attaccamento alla legge e alla nazione costoro prestino silenziosamente il loro difficile servizio) non può e non deve essere misurato in termini contabili, e per questo il presente provvedimento va considerato come una tangibile, anche se inferiore ai nostri desideri, prova di riconoscenza del paese. In tale spirito, onorevoli colleghi, mi auguro che, come nell'altro ramo del Parlamento, anche qui il presente disegno di legge riscuota l'unanimità dei consensi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCHI. Signor presidente, a causa di uno spiacevole disguido, la proposta di legge n. 2372, riguardante identica materia, è stata ieri pomeriggio assegnata alla competenza primaria della I Commissione, con il parere della II, IV, VI e VII Commissione. Io vorrei ricordare che il gruppo MSI-Destra nazionale non si è opposto alla sede legislativa del disegno di legge n. 2408 nella certezza che esso venisse discusso insieme alla nostra proposta, già da tempo presentata e che invece è stata assegnata solo ieri in aula alla competenza primaria della I Commissione.

Propongo quindi un rinvio della discussione affinché la presidenza possa chiedere il trasferimento della proposta di legge n. 2372 alla competenza della II Commissione. La mia richiesta è motivata, oltre che da una ingiustificata assegnazione di quel provvedimento alla competenza primaria della I Commissione, anche dal fatto che la discussione di tale proposta sarebbe di grande aiuto per una migliore valutazione del disegno di legge n. 2408, trattante identica materia.

FLAMIGNI. Sono contrario ad un rinvio della discussione, anche in considerazione delle grandi attese che vi sono attorno all'approvazione di tale provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 2372 riguarda i superstiti dei dipendenti civili e militari dello Stato. Anche sulla scorta di una lunga discussione fatta in proposito nella conferenza dei presidenti dei gruppi circa la competenza della II e della I Commissione, ho motivo di ritenere che sia stata assegnata alla I Commissione perché si è ri-

tenuto prevalente appunto il problema relativo ai dipendenti civili dell'amministrazione pubblica.

ZAMBERLETTI. La proposta di legge presentata n. 2372, essendo una proposta di legge che non riguarda solo la materia dei dipendenti militari, ma anche di quelli civili, porterebbe a una lunga perdita di tempo.

Procedendo celermente, si viene senza dubbio incontro ai problemi dei dipendenti militari.

PRESIDENTE. Ho fatto ripetutamente presente sia alla Presidenza della Camera, sia alla Conferenza dei capi gruppo la necessità di definire in termini esatti ed equilibrati il problema della competenza della I e II Commissione; allo stato attuale delle cose io non posso che tenere conto delle assegnazioni dei provvedimenti fatte dall'Assemblea. Non mancherò per altro di riproporre alla Presidenza della Camera la superiore necessità che, alla luce dei contatti avuti con i rappresentanti degli altri gruppi, è avvertita da tutta la Commissione, di definire chiaramente tale problema attraverso tutti gli strumenti previsti dal Regolamento della Camera.

Pongo in votazione la richiesta di rinvio, proposta dall'onorevole Franchi.

(È respinta).

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

FLAMIGNI. Nel testo dell'articolo 2, si dice che le disposizioni del precedente articolo 1, si applicano a domanda degli aventi diritto. Nell'articolo 5, invece, si parla della copertura finanziaria che si prevede in misura di 2.700 milioni.

Vorrei sapere quanti sono gli aventi diritto cioè quanti sono i caduti per cause di servizio, ammesso che tutti abbiano fatto la domanda.

PUCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Se l'onorevole collega desidera conoscere il dato numerico, mi riservo di comunicarlo nel corso della discussione.

FLAMIGNI. Non riesco a capire perché i provvedimenti sui corpi di polizia e la pubblica sicurezza devono essere presentati prima al Senato e, poi, alla Camera.

Il relatore ci ha invitato a non presentare emendamenti, data l'urgenza di questo provvedimento. Siamo consapevoli di ciò, però,

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

non vogliamo trovarci di fronte a delle costrizioni morali.

Se si presentassero i provvedimenti in parte alla Camera e in parte al Senato, l'iter di approvazione sarebbe più snello e rapido.

Mi auguro che questa mia osservazione non sia valutata dal Governo come una mancanza di rispetto verso il Senato.

Mi astengo comunque dal presentare emendamenti. Sento, però, il dovere di far presenti alcune situazioni cui il Governo deve andare incontro. Quando si discuterà delle pensioni ai civili, ritorneremo su questa materia per cercare di completare quello che stamattina non possiamo fare.

Occorre quanto prima arrivare a una legge organica per rivalutare tutte le pensioni privilegiate anche per i mutilati ed invalidi di servizio. I familiari dei caduti, poi, meritano un trattamento particolare. È una questione morale e dobbiamo provvedere con urgenza, poiché è un trattamento non dignitoso quello delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte a coloro che sono infortunati o che contraggono mutilazioni o invalidità in servizio. È necessario un congruo adeguamento.

Un certo malessere di ordine morale, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non si sente soltanto per il trattamento nei riguardi dei familiari delle vittime, ma anche nei riguardi dei componenti stessi di questo Corpo.

I provvedimenti, che noi prendiamo per i Corpi di polizia, dovrebbero essere presi tenendo conto che gli appartenenti a tali Corpi si sacrificano non soltanto nella lotta contro la criminalità, ma anche nell'espletamento di un dovere di servizio pubblico, intervenendo in particolari circostanze. Il corpo dei vigili del fuoco non si trova tra i beneficiari del provvedimento: esso dovrebbe pertanto fruire di questi benefici.

All'articolo 2 si fa riferimento al fatto che questi benefici si applicano a domanda degli aventi diritto. Vorrei sapere se è possibile provvedere d'ufficio senza domanda.

Noi vogliamo cioè impegnare il Governo a informare direttamente le persone interessate a questa legge, dal momento che, in molti casi, si tratta di poveri contadini.

Un'altra osservazione da fare è quella riguardante l'entrata in vigore di questa legge.

A mio parere, era meglio spostare la data al 1° gennaio 1973, dal momento che a molti familiari di vittime cadute entro quest'anno si è provveduto con due milioni soltanto.

Concludo sottolineando le esigenze sempre più sentite di un ordinamento civile nell'am-

bito dei corpi di polizia che consenta il libero ed effettivo esercizio dei diritti che la Costituzione prevede per tutti i cittadini.

MARIANI. Sono d'accordo sulla necessità di impostare questa serie di misure in modo più organico.

Per quanto riguarda la decorrenza, vorrei far osservare che il criterio adottato dal Governo per questa serie di misure perequative è di riferirsi al luglio 1973. Io vorrei chiedere quale è la differenza di spesa nel caso volessimo spostare a questa decorrenza anche il disegno di legge in esame? Questa somma di 2.700 milioni è una cifra di larga massima o risponde ad una rigorosa previsione? Spostando di sei mesi la decorrenza, il provvedimento avrebbe un maggiore effetto perequativo. Siamo tutti legati alla necessità di far presto, ma l'ingiustizia in questo caso mi sembra rilevante.

Abbiamo tutti seguito la cronaca dei mesi scorsi e sappiamo del disappunto e dei risentimenti che vi sono. È chiaro che tutti sono solidali fra loro, anche i dipendenti vivi con le famiglie dei colleghi morti. Quindi, ripeto, tenendo conto che la linea di politica del Governo è stata quella di far partire questa serie di provvedimenti perequativi dal luglio del 1973, ritengo giusto spostare anche a tale data la decorrenza di questo provvedimento.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non sono in possesso di dati esatti, ma ritengo che il calcolo dei 2.700 milioni sia stato fatto tenendo conto di tutti gli aventi diritto.

Non avrei nulla in contrario allo spostamento della decorrenza al luglio 1973, se non vi fosse la difficoltà dell'approvazione di un emendamento che comporterebbe un rinvio del provvedimento al Senato. Posso però assicurare l'onorevole Mariani che per la cifra corrispondente a questa differenza si potrà provvedere a delle elargizioni su piani assistenziali per quelle famiglie che risultino aventi diritto a questo tipo di pensione, in modo che non si creino sperequazioni.

MARIANI. Per evitare emendamenti si potrebbe presentare un ordine del giorno invitando il Governo, con pienezza di discrezionalità, a provvedere per arrivare a queste perequazioni, per evitare disparità di trattamento in una linea che esso ha chiaramente ancorato al luglio 1973.

Per quanto riguarda l'inciso « su domanda », ritengo sia stato messo perché, trattan-

dosi di superstiti ed investendo questioni di diritto ereditario, si potessero conoscere in partenza ai fini di una più facile erogazione delle somme chi sono coloro che si ritengono « aventi diritto ». Ritengo sia questo l'unico motivo perché altrimenti, trattandosi di accertamenti che vengono fatti in sede burocratica, non ve ne sarebbe stato bisogno.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non c'è dubbio che il Ministero si premurerà d'informare gli aventi diritto che risultino dagli atti.

Per quanto riguarda il diritto alle pensioni, si fa riferimento alla situazione familiare e al momento in cui gli eventi si sono verificati. Siccome possono essersi verificate delle variazioni, penso che la formula « a domanda » sia stata inserita per questo motivo.

ZAMBERLETTI. Le osservazioni fatte dall'onorevole Flamigni e dall'onorevole Mariani corrispondono perfettamente a una preoccupazione del nostro gruppo.

A questo proposito, abbiamo preparato un ordine del giorno i cui punti essenziali sono i seguenti: 1) impegnare il Governo a predisporre analoghi provvedimenti di rivalutazione delle pensioni spettanti ai mutilati e invalidi per servizio degli appartenenti ai corpi di polizia; 2) dare al Ministero dell'interno il compito di avvisare i beneficiari del disegno di legge; 3) estendere anche ai vigili del fuoco tali provvidenze; 4) rivedere organicamente le esigenze economiche e di organizzazione degli appartenenti ai corpi di polizia.

È impegno nostro e del Senato di dare una rapida risposta.

Spero che l'incidente procedurale, nato prima, circa l'abbinamento, sia stato superato. Si tratta di un provvedimento che deve essere approvato il più presto possibile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il relatore e tutti gli altri colleghi intervenuti mi dispensano da una lunga conclusione. Sono stati sottolineati tutti i punti che emergono dalla struttura del disegno di legge sia per quanto riguarda l'aspetto positivo sia per quanto riguarda le lacune che necessariamente il disegno di legge doveva presentare.

Invero, la ragione per la quale si è ristretta, in maniera notevole, la portata sia tem-

porale sia relativa alla competenza, del provvedimento di legge, è derivata dal fatto che si voleva provvedere con tempestività e con la massima rapidità consentita ad una esigenza fortemente avvertita dalla pubblica opinione e dalle categorie interessate.

Il disegno di legge prevede l'applicazione di queste norme solo nel caso di morte violenta conseguente a fatti determinanti e specifici.

Noi sappiamo che nel servizio che si presta alle dipendenze dello Stato, gli eventi di pericolo e che determinano malattie e invalidità sono molteplici. Giustamente sono state fatte presenti alcune sollecitazioni per i vigili del fuoco e per altri dipendenti dello Stato che avessero subito delle invalidità.

Si tratta di una materia difficile e complessa. Se noi avessimo avuto la velleità di affrontarla in questa sede, il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere rinviato.

Queste ragioni giustificano l'impossibilità di esaminare congiuntamente la proposta di legge di più vasta portata di cui ha parlato l'onorevole Franchi e questo stesso disegno di legge.

Ho già dato nel corso della discussione alcuni chiarimenti. Il numero degli aventi diritto si aggira intorno ai 400, tenendo conto degli eventi luttuosi che si sono verificati fino ad oggi.

Voglio dare più ampie assicurazioni che il Ministero solleciterà le famiglie interessate per realizzare al più presto l'aumento della pensione e dell'assegno. Mi riservo di comunicare al Ministro dell'interno e, quindi, al Governo la richiesta di questa Commissione a voler equamente ripartire l'incarico di lavoro tra le due Camere del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

FRANCHI. Il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale si asterrà dalla votazione sul presente disegno di legge, sia perché esso è incompleto, e sia per protesta in relazione al mancato rinvio della discussione che pure si imponeva per ragioni di correttezza verso il gruppo stesso, la cui posizione favorevole all'inserimento del disegno di legge nell'ordine del giorno presupponeva pacifico l'abbinamento con la proposta di legge numero 2372, la quale inoltre avrebbe potuto essere di grande ausilio per la valutazione e il miglioramento del provvedimento che abbiamo finora esaminato.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò gli articoli direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge e hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Il trattamento speciale di pensione di cui all'articolo 1 sarà riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

(È approvato).

ART. 3.

La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle

forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a lire 10.000.000.

(È approvato).

ART. 4.

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della difesa.

(È approvato).

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 2.700.000.000 annue si fa fronte per l'anno finanziario 1974 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Tantalò, Boldrin, Zolla e Zamberletti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione affari interni della Camera dei deputati,

nell'approvare il disegno di legge n. 2408 riguardante nuove disposizioni per le pensioni privilegiate in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia,

invita il Governo:

a promuovere analogo provvedimento di rivalutazione delle pensioni spettanti ai mutilati ed invalidi per servizio appartenenti ai suddetti Corpi;

a curare che tutti gli aventi diritto ai benefici previsti dalla presente legge abbiano a presentare domanda nei termini previsti dall'articolo 2 e siano assistiti nel corretto espletamento della procedura richiesta;

ad estendere al corpo dei vigili del fuoco con apposito provvedimento tutte le provvidenze previste in questa materia per i corpi di polizia;

a promuovere con apposito disegno di legge la efficacia retroattiva dei benefici previsti dall'articolo 3 i cui termini di applicazione sono indicati all'articolo 2.

(0/2408/1/2)

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accolgo l'ordine del giorno.

L'onorevole Mariani ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione affari interni della Camera dei deputati,

considerato che con la decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 2408, fissata al 1° gennaio 1974, si crea una sperequazione per gli aventi diritto rispetto al criterio di far decorrere per le forze di polizia le disposizioni per l'adeguamento della loro retribuzione dal luglio 1973;

ritenuto che l'urgenza del provvedimento consiglia di non formulare richieste di modifica,

invita il Governo

in conformità alle possibilità prospettate anche dal Sottosegretario Pucci, di provvedere con misure discrezionali, in particolare avendo riguardo alle possibilità di intervenire con assegni assistenziali fino alla giusta perequazione in questione.

(0/2408/2/2)

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Flamigni, Donelli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Dulbecco, Faenzi, Lavagnoli, Tripodi Girolamo, Mendola Giuseppa, Iperico e Jacazzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione affari interni della Camera dei deputati,

esaminato il disegno di legge n. 2408 contenente nuove norme per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia,

invita il Governo

a presentare provvedimenti per un congruo adeguamento delle pensioni privilegiate ordinarie in favore dei mutilati e invalidi per servizio appartenenti ai corpi di polizia e ai vigili del fuoco.

(0/2408/3/2)

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Flamigni e Donelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione affari interni della Camera dei deputati

invita il Governo

a comunicare direttamente agli aventi diritto, mediante circolare, le nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia.
(0/2408/4/2)

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2387).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1557).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili » (2345).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2408).

Presenti	30
Volanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 3 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione per i provvedimenti nn. 2387, 1557, 2345:

Alfano, Boldrin, Bubbico, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, Delfino, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Franchi, Iozzelli, Jacazzi, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Lo Bello, Luraschi, Maggioni, Mariani, Mendola Giuseppa, Olivi, Poli, Simonacci, Tantalo, Tripodi Girolamo, Vecchiarelli, Zamberletti, Zolla.

Hanno preso parte alla votazione per il provvedimento n. 2408:

Boldrin, Bubbico, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iozzelli, Jacazzi, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Lo Bello, Luraschi, Maggioni, Mariani, Mendola Giuseppa, Olivi, Poli, Simonacci, Tantalo, Tripodi Girolamo, Vecchiarelli, Zamberletti, Zolla.

Si sono astenuti per il provvedimento n. 2408:

Alfano, Delfino, Franchi.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO